



COMUNE DI FIGINO SERENZA
PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

IN VIGORE DAL 01/05/2014

INDICE

ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 3 - TIPO, CARATTERISTICHE E NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO

ART. 4 - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 5 - ESPLETAMENTO DI SERVIZI SPECIALI

ART. 6 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 7 - CONTENUTI DEL BANDO

ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO

ART. 9 - DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 10 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

ART.11- COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

ART. 12 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

ART. 13 - INIZIO DEL SERVIZIO

ART. 14 - TRASFERIBILITA' DELL' AUTORIZZAZIONE

ART. 15 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 16 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE

ART. 17 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

ART. 18 - COLLABORAZIONE FAMILIARE

ART. 19 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

ART. 20 - TARIFFE

ART. 21 - TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

ART. 22 - COMMISSIONE CONSULTIVA

ART. 23 - SANZIONI

ART. 24 - SOSPENSIONE

ART. 25 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 26- DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 27 - ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il presente regolamento disciplina il servizio autonoleggio con conducente nell'ambito del territorio comunale, in conformità a quanto stabilito dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i., D.M.20.12.1991 n.480 e s.m.i. e dalle leggi regionali 14 luglio 2009, n. 11.e 4 aprile 2012 n. 6.

Il regolamento detta disposizioni relative esclusivamente alle condizioni di rilascio delle autorizzazioni comunali di esercizio e alle modalità di espletamento del servizio, nei confronti dell'utenza.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa ricorso alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio con conducente, come definito dall'art. 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, rientra nella classificazione dei "servizi pubblici non di linea". Questi servizi sono destinati al trasporto collettivo o individuale di persone e hanno una funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea.

Il servizio viene effettuato su richiesta dell'interessato, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, seguendo una periodicità oppure in modo discontinuo.

Lo stazionamento dei mezzi, adibiti a noleggio con conducente, avviene all'interno delle rimesse.

ART. 3 - TIPO, CARATTERISTICHE E NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO

TIPO

Il tipo di veicoli ammessi all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è quello descritto dall'art. 54, lettera a) e b) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285: **autovetture** veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

CARATTERISTICHE

La carrozzeria deve essere di tipo chiuso con almeno quattro portiere laterali di accesso ed i relativi cristalli devono essere apribili, il vano portabagagli deve essere idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata, quest'ultimo può essere integrato in un unico volume con l'abitacolo;

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC", inamovibile, con lo stemma del Comune ed il numero progressivo.

Le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copri ruote, ghiera dei proiettori, cornici dei vetri devono essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo originale del veicolo omologato secondo le prescrizioni di leggi vigenti.

NUMERO

Alla data di approvazione del presente regolamento, i veicoli destinati al servizio autonoleggio con conducente, in base ai contingenti determinati dalla Regione Lombardia e assegnati dalla Provincia di Como, sono rispettivamente:

n. 4 autonoleggio con conducente di cui 2 già assegnate

n. 1 autobus con conducente (già assegnata)

Il numero dei veicoli da adibire al servizio autonoleggio con conducente è adeguato dal Comune, con atto del Responsabile di servizio, in caso di aggiornamenti del contingente effettuati dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11.

TUTELA DELL'AMBIENTE

Nella scelta dei mezzi da adibire al servizio saranno preferiti quelli che, per materiali di costruzione, forma, dimensioni e sistema di propulsione, siano idonei a minimizzare l'impatto ambientale complessivo.

ART. 4 - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

L'autorizzazione può essere rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. E' consentito conferire l'autorizzazione alle figure giuridiche indicate nel 1° comma del citato articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, con la licenza per l'esercizio del servizio di taxi.

E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Il servizio di noleggio con conducente deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare, ovvero mediante le figure giuridiche previste dall'articolo 7 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, purché iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Il servizio di autonoleggio con conducente deve essere effettuato in base ai seguenti criteri:

- a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale;
- b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dall'art. 11 comma 3 della Legge 21/92;
- c) divieto di procurarsi utenza in sosta di stazionamento su suolo pubblico.

ART. 5 - ESPLETAMENTO DI SERVIZI SPECIALI

Per particolari finalità di interesse pubblico l'Amministrazione Comunale potrà richiedere ai titolari di autorizzazione servizi particolari, sempre disciplinati da convenzioni.

I rapporti convenzionali devono prevedere, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 6 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni per l'esercizio di autonoleggio con conducente sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti, rilasciato dalla Camera di Commercio. I cittadini iscritti ad uno dei ruoli provinciali previsti dall'articolo 53 della legge regionale 14 luglio 2009 n. 1 e i cittadini appartenenti ad uno dei paesi membri della Comunità Europea, in possesso del certificato equipollente, sono ammessi al concorso.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto, con determinazione del Responsabile dell'Area, entro 180 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni. In caso di aumento del contingente numerico delle stesse, entro un anno dalla data di assegnazione al Comune.

Il relativo bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune.

ART. 7 - CONTENUTI DEL BANDO

L'assegnazione delle nuove autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento o di quelle che si rendono vacanti, a seguito di revoca, decadenza, rinuncia o cessazione, avviene esclusivamente attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli, indetto, di norma, entro 90 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni.

Il bando di concorso per l'assegnazione della autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
- indicazione di tutti i requisiti e le prescrizioni per l'ammissione al concorso;
- modalità di formulazione dell'istanza di partecipazione;
- termini di scadenza per la presentazione delle istanze.
- schema di domanda per la partecipazione.

Il bando sarà esposto per la durata di un mese, tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.

La valutazione dei titoli e la redazione delle relative graduatorie saranno effettuate dalla Commissione di concorso di cui all'art 11.

ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO

L'autorizzazione può essere rilasciata a cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

a) **idoneità morale:**

- che non abbiano riportato una o più condanne, irrevocabili, alla reclusione, in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per i delitti di mafia;

- non risultino sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedente;
- non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
- non essere stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
- in tutti i casi sopraelencati, il requisito continua a non essere soddisfatto, fino a che non sia intervenuta la riabilitazione.

b) idoneità fisica:

- di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificato dal competente servizio A.S.L. o dal medico del lavoro a ciò abilitato;

c) idoneità finanziaria:

l'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa e della società. Si considera prova sufficiente del requisito, la presentazione di un'attestazione di affidamento rilasciato da aziende o istituti di credito, *"ovvero la disponibilità di un veicolo da adibire all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente"*

- iscrizione al ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti adibiti al servizio pubblico non di linea istituito presso la Camera di Commercio- Industria – Artigianato e Agricoltura di competenza (art. 6 L.21/1992);

e) disponibilità di una rimessa nel territorio comunale.

f) non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, altra precedente autorizzazione.

I soggetti appartenenti a paesi extracomunitari possono ottenere l'autorizzazione, nel rispetto della normativa internazionale, ovvero purché sussista condizione di reciprocità fra lo Stato di appartenenza e l'Italia, e siano residenti in Italia.

In tutti i casi in cui è ammesso il ricorso all'autocertificazione del possesso dei requisiti, il Comune effettua d'ufficio le relative verifiche, provvedendo anche ad acquisire le necessarie informazioni direttamente dalle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

ART. 9 - DOMANDA PER L' AMMISSIONE AL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Per la partecipazione al concorso di cui al precedente articolo 8, l'interessato deve presentare domanda in carta legale, all'ufficio protocollo del Comune, entro il termine indicato nel bando.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e con l'osservanza delle forme previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 quanto segue:

- a. le esatte generalità: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e numero di codice fiscale;
- b. di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea, residente in Italia, (o, nei casi previsti, cittadino di stato extracomunitario)
- c. di possedere il requisito dell'idoneità morale, di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
- d. di possedere il requisito dell'idoneità fisica, di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
- e. di possedere il requisito dell'idoneità finanziaria, di cui all'articolo 8 del presente regolamento
- f. di possedere il requisito dell'idoneità professionale, di cui all'articolo 8 del presente regolamento (essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria,

Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985 n. 443) nel caso di soggetti già titolari di impresa esercente attività di noleggio con conducente.

- g. di possedere eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 10, completi della documentazione necessaria a comprovare gli stessi;
- h. gli estremi relativi all'ubicazione dell'autorimessa posta nel territorio comunale o dichiarazione di impegno al reperimento della stessa, successivamente all'eventuale assegnazione dell'autorizzazione, prima dell'inizio dell'attività.
- i. di non svolgere, in via prevalente, altra attività;
- j. di non avere liti o carichi pendenti con il Comune di Figino Serenza, di natura riguardante le sanzioni previste dal presente regolamento;
- k. di non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
- l. di non essere incorso, negli ultimi anni, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti autorizzazioni, anche se adottati da altri Comuni.

Alla domanda va allegata tutta la documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli, valutazione che verrà effettuata dall'apposita Commissione di concorso.

La domanda deve essere racchiusa in plico sigillato e anonimo, recante le sole indicazioni della selezione a cui afferisce.

Il Comune mette a disposizione apposito fac-simile di domanda.

ART. 10 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

La commissione di concorso, al fine di redigere la graduatoria di merito dei candidati, procede alla valutazione dei seguenti titoli, posseduti alla data di pubblicazione del bando, a cui verrà assegnato un punteggio:

Aver esercitato, nell'ambito del territorio nazionale, e, in subordine, in altro Stato dell'unione Europea l'attività di conducente, essere stato dipendente, o collaboratore familiare o socio di una impresa di noleggio con conducente, in regolare possesso di iscrizione al ruolo dei conducenti (art. 54 L.R. n. 11/2009)
Iscrizione nelle liste di collocamento o di mobilità, in funzione della maggior durata dell'iscrizione stessa;
Conoscenza di una o più lingue straniere comprovata mediante la presentazione di diploma di scuola media secondaria comprendente almeno una lingua straniera o diploma di laurea con corso di studi comprendente almeno un esame di lingua straniera o mediante presentazione di un attestato di conoscenza della lingua straniera almeno di livello A2(*).
Anzianità del possesso del titolo professionale alla data di scadenza del bando;
Conoscenza di tecniche di primo soccorso (previa attestazione);
Costituisce, in subordine, titolo preferenziale, a parità di punteggio, la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

(*) Il livello A2 "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" prevede l'acquisizione delle seguenti competenze linguistiche:

1. comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro);
2. comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplici e diretto su argomenti familiari e abituali;

3. descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

I punteggi da attribuire a ciascuna categoria di titoli vengono stabiliti dalla Commissione di concorso di cui al successivo art.11, preliminarmente all'apertura delle buste contenenti le domande di assegnazione, ed in modo che a nessun titolo sia attribuito più del 35% del punteggio totale

A parità di punteggio finale verranno considerati questi ulteriori elementi di valutazione, nell'ordine:

1. la maggiore età dei candidati conteggiandosi a tal fine solamente l'anno di nascita, senza tener conto di mese e giorno;
2. la data di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio di competenza;
3. i figli minorenni a carico indipendentemente dal fatto che il richiedente sia coniugato o meno.
4. la data di presentazione della domanda;

In caso di ulteriore parità, si procederà a pubblico sorteggio, alla presenza degli interessati, di cui il 50% delle autorizzazioni messe a bando (arrotondate per eccesso) vengono assegnate ai più giovani di età, conteggiandosi a tal fine solamente l'anno di nascita, senza tener conto di mese e giorno.

Non può comunque costituire titolo preferenziale la residenza nel Comune.

La Commissione, al termine dei lavori, rassegna la graduatoria al Comune, per l'assegnazione delle autorizzazioni.

ART. 11 - COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

La commissione di concorso verrà nominata dal Responsabile del servizio, con apposito atto. Dovrà essere composta dal Responsabile del servizio, che la presiede, e da due membri esperti del settore. Essa è convocata dal Responsabile del servizio, Presidente, secondo i termini di cui al bando di concorso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'area designato dal Presidente.

La commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi, assegna i punteggi relativi e stila la graduatoria di merito che è successivamente affissa all'Albo Pretorio on line del Comune.

Non potranno essere attribuite due autorizzazioni allo stesso richiedente, fatta salva la presentazione di un'unica domanda regolarmente ammessa.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di 3 anni. Le autorizzazioni che si rendessero vacanti entro tale periodo, saranno assegnate ai candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo il relativo ordine, a partire dal primo degli esclusi.

La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i membri.

ART. 12 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

L'Ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito approvata dalla commissione di concorso, ne dà comunicazione a tutti i partecipanti.

Successivamente, provvede alla verifica del possesso dei requisiti e titoli dichiarati, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria, facendo riserva di provvedere al rilascio della autorizzazione allorché l'esito degli accertamenti risulti positivo.

Il Comune provvede a comunicare l'esito delle verifiche ai soggetti risultati assegnatari di autorizzazione, che dovranno provvedere, entro il termine di 180 giorni, ad inoltrare quanto segue:

1. Dimostrazione di possesso a titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo necessario per l'esercizio dell'attività e relativi estremi (marca, modello, targa, telaio);
2. Polizza di assicurazione contratta in forma e misure adeguate ai rischi derivanti da responsabilità civili per le cose e per le persone trasportate o investite.
3. Carta di circolazione del mezzo ad uso pubblico;
4. Certificato medico attestante l'esenzione da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
5. Disponibilità, nel caso di assegnazione di autorizzazione di autonoleggio con conducente, di una rimessa nel territorio comunale. Detta rimessa, da intendersi come un luogo privato anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio, dovrà essere disponibile in base a valido titolo giuridico (atto di proprietà, contratto di affitto o comodato d'uso).
6. Certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della legge n. 21/92 con numero e data iscrizione.
7. Prima dell'inizio dell'attività, i soggetti risultanti assegnatari, già in possesso di autorizzazioni noleggio con conducente, dovranno presentare un prospetto relativo al proprio parco macchine con i seguenti dati:
 - numero totale delle autorizzazioni (numero, data rilascio, ente);
 - corrispondenti nominativi degli operatori addetti (nome, cognome, dati di nascita e residenza);
 - relativi automezzi (targa, modello veicolo);
 - documentazione che provi l'operatività delle citate autorizzazioni (contratti di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli autoveicoli medesimi anche per danni alle persone, animali e cose trasportate);
 - documentazione relativa alla disponibilità delle rimesse (atti di proprietà, contratti di affitto o comodato d'uso).

Nel caso di auto nuova, di prima immatricolazione, o di auto per la quale è necessario provvedere ad aggiornamento rispetto all'uso della stessa, le integrazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) potranno essere rese successivamente al rilascio dell'autorizzazione, ad immatricolazione avvenuta.

A perfezionamento dell'istruttoria, l'Ufficio competente provvede all'assegnazione della autorizzazione nel termine di 60 giorni.

ART. 13 - INIZIO DEL SERVIZIO

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 giorni dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non aver la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Trascorso detto termine l'autorizzazione decade dalla validità; della decadenza viene data comunicazione all'interessato con lettera raccomandata.

L'inizio dell'attività deve essere comunicato al Comune e alla Camera di Commercio, competente, entro i successivi 30 giorni.

La mancata iscrizione alla Camera di Commercio è causa di decadenza dell'autorizzazione.

ART. 14 - TRASFERIBILITA' DELL' AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge (per atto tra vivi - articolo 9, comma 1, della Legge 21/92 - oppure "mortis causa" - articolo 9, comma 2, della Legge 21/92) ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti al ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'azienda risulti trasferita a persone minori o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata massima di due anni.

ART. 15 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata, entro il 31 Gennaio di ogni anno presso il competente ufficio comunale dovrà essere trasmessa da parte del titolare una dichiarazione attestante:

- che l'attività non ha subito modifiche rispetto al precedente anno;
- che permangono i requisiti previsti dalle norme vigenti e dal regolamento comunale per lo svolgimento dell'attività stessa.

ART. 16 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio Comunale di Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo entro 24 ore dal termine del servizio;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

E' fatto divieto di:

1. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
2. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
3. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
4. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle normative vigenti.

Restano a carico del titolare dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrative e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 17 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 18 - COLLABORAZIONE FAMILIARE

I titolari dell'autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio, su richiesta, di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:

- dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti prescritti, compreso il possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 presso la Camera di commercio di Como.

ART. 19 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio, appositamente attrezzati, devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dalla normativa.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 20 - TARIFFE

Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 e successivi eventuali aggiornamenti e/o modificazioni.

Gli importi devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'ufficio competente.

Il corrispettivo del trasporto è concordato direttamente tra il cliente ed il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo di quelli depositati.

Devono essere tenuti a bordo eventuali supplementi tariffari.

ART. 21 - TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

È fatto obbligo il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

È obbligatorio e altresì gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

Il trasporto di altri animali è consentito nel rispetto del Codice della Strada.

ART. 22 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

In conformità ai principi della semplificazione dell'attività amministrativa, non viene istituita altra commissione comunale, a carattere permanente, oltre a quella di concorso di cui al precedente articolo 11.

Ogniquale volta si renda necessario consultare gli enti e le organizzazioni interessate su problematiche e temi di carattere generale, inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, si procede alla convocazione di una conferenza di servizi, con le modalità di cui all'art. 14 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche.

ART. 23 - SANZIONI

Per le violazioni delle disposizioni prescritte per il corretto svolgimento del servizio autonoleggio con conducente, che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato più grave e specifica sanzione, si rimanda alle previsioni sanzionatorie dall'articolo 11 bis della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del presente regolamento sono applicate con l'osservanza dei principi e delle procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689, nonché delle disposizioni dell'art. 7 bis del T.U. 18.8.2000 n.267.

Per tali violazioni, la sanzione pecuniaria è fissata nella misura da € 50,00 a € 500,00.

ART. 24 - SOSPENSIONE

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi e nei seguenti casi:

- a. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b. violazioni delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c. violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente articolo 21;
- e. violazioni di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g. prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.
- h. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.

ART. 25 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del servizio, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a. quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengono a mancare uno o più requisiti di idoneità morale o professionale;
- b. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo 24;
- c. quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente articolo 14;
- d. quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e. quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
- f. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g. per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente articolo 8.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie, il Responsabile del servizio dispone la revoca dell'autorizzazione.

ART. 26 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del servizio, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a. mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- b. esplicita dichiarazione di rinuncia scritta all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c. morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini di cui al presente regolamento;
- d. alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e. mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza

ART. 27 - ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intende abrogato il precedente Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa di autobus ed autovetture con conducente, approvato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 6 del 27/01/1989, limitatamente alla disciplina del servizio di autonoleggio di autovettura con conducente.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle innovazioni introdotte in materia nel vigente regolamento dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni normative richiamate nel contesto del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate sulla base della normativa che entrerà in vigore nel corso della sua validità.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili, vigenti tempo per tempo.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e termini stabiliti dallo Statuto comunale.

Approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14.03.2014

Depositato

presso l'Ufficio di Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi dal 26.03.2014 al 10.04.2014

Entrato in vigore il 01/05/2014